



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventitre, addì VENTI, del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e minuti cinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA.

Cognome e Nome	Carica	Presente
MARCO Ernesto	Sindaco	Sì
PRICCO Marcello Giuseppe	Consigliere	Sì
ENRICO Michela Teresa	Consigliere	Giust.
ROSA Gian Luigi	Consigliere	Sì
CANDILORO Laura Silvia	Consigliere	Sì
MIRANDA Mario	Consigliere	Sì
GAMBA Paola	Consigliere	Sì
DEMARCHI Giovanni	Consigliere	Giust.
VIGNA Elisa	Consigliere	Sì
ENRICO Grazia	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	3

Presiede il Sindaco Sig. MARCO Ernesto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4° del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Lorenzo SCARLATTI.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL
31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si

ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTA la revisione straordinaria delle partecipate approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.09.2017;

Dato atto che il Comune di Colleretto Giacosa, alla data del 31/12/2022, risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:

– Società Canavesana Servizi S.P.A. (quota di partecipazione 0,53%);

- Società Metropolitana Acque Torino spa (quota di partecipazione 0,00002%);
- e delle seguenti partecipazioni societarie indirette detenute tramite S.M.A.T spa:
- Risorse Idriche spa;
 - Aida Ambiente srl;
 - S.A.P. spa in liquidazione;
 - S.I.I. spa;
 - Nord Ovest Servizi spa;
 - Mondo Acqua spa;
 - Environment Park Torino spa;
 - Galatea scarl in liquidazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P;

DATO ATTO che si esprime pertanto la volontà di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto svolgono servizi di interesse generale per l'Ente e rispettano in particolare i requisiti previsti dall' art. 4 del D.Lgs.175/2016, e che non si rende necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

PER QUANTO attiene alle partecipazioni indirette le azioni di razionalizzazione sono in capo alla partecipata tramite SMAT; tutti i dettagli sono evidenziati nelle schede di rilevazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Di approvare, per le motivazioni espresse, il Piano di revisione periodica delle partecipazioni (Allegato A) contenente le schede di rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 redatte secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie dirette detenute ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.175/2016, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure previste dall' art. 20, comma 1, del D.Lgs.175/2016;

3. Di dare atto che per quanto attiene alle partecipazioni indirette le azioni di razionalizzazione sono in capo alla partecipata tramite SMAT; tutti i dettagli sono evidenziati nelle schede di rilevazione;

4. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprimono i seguenti pareri:

in merito alla regolarità tecnica

parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mara Piana

in merito alla regolarità contabile

parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mara Piana

Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : MARCO Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Lorenzo SCARLATTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. 526

La presente deliberazione su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2023 (art. 124, c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000).

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Paola Camoletto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Colleretto Giacosa li 22/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo SCARLATTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, per l'entrata in vigore della legge costituzionale del 18.10.2001, n. 3 (abrogazione art. 130), per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;

X

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Lorenzo SCARLATTI
